

# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO



# ORDINANZA nº 28 del 30 aprile 2018

**Oggetto:** attività da porre in essere per la prevenzione ed il contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia. Pulizia e bonifica dei fondi agricoli.

## **IL SINDACO**

#### Premesso:

- che all'interno del territorio comunale esistono terreni incolti, i cui proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia, con la conseguente crescita non controllata di vegetazione spontanea;

- che analogo problema presentano aree private a confine con strade comunali e vicinali, che sovente, a causa della mancata regolazione di siepi o taglio di alberature, determinano gravi limitazione della visibilità e conseguente pericolo per la viabilità stradale;

**Rilevato** che periodicamente e ricorrentemente pervengono esposti da parte di cittadini sullo stato di incuria ed abbandono di appezzamenti di terreni di proprietà privata;

Accertate le gravi carenze igienico-sanitarie, derivanti dal totale abbandono in cui versano gli appezzamenti di terreno di proprietà privata, ricadenti nel territorio comunale, soprattutto nel perimetro urbano, infestati da vegetazione spontanea che provoca il costante pericolo di incendi, nonché la proliferazione di insetti pericolosi, topi e animali nocivi di ogni specie, atti a provocare la diffusione di malattie anche epidemiche;

Dato atto che il territorio comunale è stato sovente oggetto di eventi calamitosi cagionati dal propagarsi di vasti incendi boschivi o d'interfaccia, in molti casi riconducibili all'incuria dei cittadini. Tali eventi hanno procurato l'incenerimento di ettari di terreno boschivo e, in qualche occasione, provocato danni agli impianti ed ai beni pubblici (condotta idrica, rete pubblica illuminazione, ecc.), nonché il danneggiamento di immobili di proprietà privata.

Ravvisata la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo possibili incendi e inconvenienti di carattere igienico-sanitario;

**Ritenuto** che la lotta ed il contrasto agli incendi boschivi e d'interfaccia non può prescindere da una serie di attività e comportamenti che, l'Ente pubblico o il singolo cittadino, devono porre in essere per rendere efficace l'azione di contrasto, attraverso iniziative di prevenzione che rivestono un ruolo di primaria importanza;

Considerato che detti interventi convergono sull'efficacia della derattizzazione e della disinfestazione, programmata da quest'Amministrazione Comunale;

Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;

Visto l'art. 29 del Codice della Strada, rubricato "piantagioni e siepi", il quale dispone che i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non danneggiare o restringere le strade, di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il confine stradale, di rimuovere nel più breve tempo possibile, eventuali ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni che per qualsiasi causa vengano a cadere sul piano stradale;

Visto l'art. 31 del Codice della Strada, avente per oggetto la manutenzione delle ripe;

Considerato che chiunque violi le disposizioni di cui ai precedenti articoli è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. dettante norme in materia ambientale;

Visto il D.Lgs. n° 205/2010 di recepimento della Direttiva Comunitaria sui rifiuti 2008/98/CE;

Vista la Direttiva nº 16924 del 13.05.2011 del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

Visto l'articolo 54 lett. "C" D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;

**Visto** il regolamento comunale "Sui fuochi controllati in agricoltura" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 06 del 29.01.2010;

Visto il regolamento di cui sopra che all'art. 2 così recita "Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi agricoli lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia idonea dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente articolo, non ottemperino ad effettuare i lavori previsti, gli stessi, saranno realizzati d'ufficio dall'amministrazione comunale, con spese a carico dei soggetti obbligati.

## **ORDINA**

con effetto immediato e, comunque, entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza

- ai proprietari di terreni incolti;
- ai proprietari di lotti di terreno non ancora edificato;
- ai proprietari di edifici non ancora ultimati o non abitati;
- ai proprietari di aree fronteggianti strade pubbliche;
- ai proprietari di aree verdi in genere, ubicate nel territorio comunale,

di provvedere urgentemente, a proprie spese, alla manutenzione e relativa pulizia e bonifica dei propri fondi, entro una fascia di rispetto non inferiore a mt. 5 (cinque) dalla sede viaria e dai fondi finitimi, includendo il taglio e la rimozione dei rami degli alberi che fuoriescono dalle proprietà, causando pericolo alla viabilità sia pedonale che veicolare, curando il trasporto e lo smaltimento di tutti i materiali rimossi.

Al fine di prevenire il rischio incendio e contestualmente ridurre la propagazione degli incendi da un terreno all'altro, è fatto obbligo ai proprietari dei terreni sia pubblici che privati di realizzare fasce parafuoco lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura, per una estensione di almeno mt. 5 (cinque).

## RENDE NOTO

- che chiunque ometta di provvedere a rimuovere ogni situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, salve ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno, previsto dall'art. 449, comma 1° del Codice Penale;
- che, nella denegata ipotesi in cui i soggetti di cui sopra non ottemperino alla presente Ordinanza, tali lavori, saranno realizzati a cura dell'Amministrazione e con spese a carico dei soggetti obbligati, previa irrogazione in ogni caso, in conformità di quanto previsto dagli artt. 29 e 31 del C.d.S., di una sanzione amministrativa non inferiore ad € 159,00.

## **DEMANDA**

All'Ufficio di Segreteria la divulgazione della presente ordinanza, mediante affissione all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale dell'Ente, nelle bacheche comunali e negli esercizi pubblici del territorio comunale, affinché venga resa nota alla cittadinanza;

all'Ufficio di Segreteria di pubblicare sul sito del comune di Naso e sul web il pieghevole contenente le informazioni di base sulla prevenzione e l'autoprotezione dal rischio incendi, tratte dal Vademecum del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

### **ONERA**

il Corpo di Polizia Municipale, la locale Stazione dei Carabinieri ed il locale Distaccamento del Corpo Forestale di Naso, dell'osservanza della presente Ordinanza e sull'adozione di tutti i provvedimenti repressivi e sanzionatori.

Verso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

L'Amministrazione comunale si riserva di attivare sistematici controlli circa gli adempimenti prescritti.

Dalla Residenza Municipale, 30 aprile 2018.

IL SINDACO

Avv. Daniele Letizia